

Camera, onde rettificare (forse non mi sarò abbastanza chiaramente spiegato) alcune interpretazioni date alle mie parole dall'onorevole Ara.

Egli disse che io ho ammesso in principio la giustizia della deduzione del fitto d'acqua nell'estimo censuario. Io non credo di aver detto questo, anzi ho detto che nell'estimo censuario bisognava distinguere le spese ordinarie d'irrigazione dai fitti d'acqua, e che in esso non si poteva far altra deduzione che quella inerente alle spese ordinarie d'irrigazione, che altrimenti si sarebbe recata una perturbazione generale in tutta l'economia della legge catastale. Ho sostenuto di più che non si poteva far la deduzione dei fitti d'acqua pel motivo semplicissimo che se si deducesse una somma qualunque per tal motivo, si sarebbe per conseguenza obbligati ad allibrare d'altra parte quel tanto ai possessori delle acque. Ora essendo stata ammessa in principio l'impossibilità di costituire un registro di questi possessori d'acqua per le difficoltà di identificazione dei beni fondi, viene per conseguenza che nessuna deduzione possa né debba farsi per tali affitti.

Dunque non può essere secondo l'interpretazione propria delle idee che ho esposto ieri, che io abbia ammesso il principio delle deduzioni dei fitti.

Riguardo poi alla questione del diritto inerente alla proprietà delle acque contemplate sotto il risultato dell'articolo 405 del Codice civile ho dichiarato che sarebbe stato giusto allibrare cotali acque come si allibrano gli altri beni: ma doversi rinunciare a quest'idea per le difficoltà insormontabili che s'incontravano nell'attuaria, e non essere possibile verun altro mezzo fuorché quello di estimare tali acque unitamente ai beni a cui servono.

Dopo queste poche spiegazioni non tratterò più oltre la Camera, in quanto che credo sia abbastanza penetrata dell'impossibilità di adottare l'emendamento proposto dall'onorevole Michelini il quale implica un principio oppugnato dallo stesso deputato Ara. Quest'emendamento stabilisce, se la Camera voglia bene esaminarlo, il principio che siamo obbligati a fare un catasto separato delle acque. Infatti esse dice: l'estimo dei canali esprimerà il reddito che rimarrà al proprietario; cioè il prodotto brutto ragguagliato per un periodo d'anni da fissarsi per legge, fatta deduzione delle spese di conservazione e di riparazione.

Mi appello alla Camera se con queste parole non si voglia dire, faremo un catasto dell'acqua, e imporrò l'acqua come si imporranno tutti gli altri beni; onde rimarrebbero a superarsi tutte le difficoltà che ebbi ieri l'onore di sviluppare e particolarmente il grave inconveniente di dover estimare i terreni sprovvisti dell'acqua.

**ARA.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**ARA.** Siccome si tratta di accertare una circostanza di fatto, è mio debito di provare la verità della mia allegazione.

Darò lettura delle espressioni usate dal signor commissario regio, le quali mi hanno fatto supporre che in linea di principio egli concorrevva nella giustizia della proposta dell'onorevole Michelini.

Ecco le sue parole che ricavo dal rendiconto ufficiale, che tengo sott'occhio:

« Io devo permettere alla Camera che, tradotta la questione innanzi ai principii generali di diritto (mi si perdoni se entro in questioni siffatte, estranee alla pochezza delle mie cognizioni) che tradotta dico la questione dinanzi ai principii generali del diritto e della pubblica ragione, nessuno può contestare che l'onorevole deputato Michelini abbia ragione, ed io pel primo non lo nego; dichiaro anzi francamente che

questo oggetto non può a prima giunta passare per la mente in diverso modo, né sotto un altro aspetto, fuorché quello da lui contemplato. »

**MICHELINI G. G.** La grave questione che ci occupa deve essere considerata sotto doppio aspetto, cioè sotto l'aspetto giuridico e sotto l'aspetto tecnico. Sotto l'aspetto giuridico viene la ricerca della giustizia comparativa dei due sistemi che stanno a fronte, il sistema del Governo e quello che io propugno.

Sotto l'aspetto tecnico viene il modo di esecuzione di uno dei due, cioè la ricerca, quale sistema sia più facile attuare.

Io mi limiterò a trattare la questione dal lato giuridico, sperando che altri di me più competente tratterà dal lato tecnico.

Malgrado le ultime asserzioni del commissario regio, io sono lieto di averlo meco consentiente in questa questione. La giustizia del mio sistema fu da lui esplicitamente riconosciuta nella tornata d'ieri. Difatti egli esordiva il suo discorso appunto colle parole testé citate dall'onorevole deputato di Vercelli, colle quali si dichiara che la giustizia sta per me. E noti la Camera che questa approvazione data dall'onorevole commissario regio alla mia proposta comprendeva non già, secondo la distinzione messa solamente in campo da lui nella tornata d'oggi, quelle spese d'irrigazione che riguardano la curatura dei fossi, la condotta dell'acqua nei terreni che si tratta d'irrigare e la rimanente mano d'opera; ma, siccome io non facea distinzioni tra questa categoria e quella che riguarda il fitto delle acque, in quanto che nel mio concetto distinzione non avvi, perché entrambe queste categorie entrano nel possesso dei fondi. Così ne avveniva per necessaria conseguenza che il commissario regio approvasse doversi entrambe queste categorie di spese dedurre, od almeno essere giusta che queste categorie di spese si deducessero entrambe, quantunque, venendo poi all'esecuzione, egli impugnasse la mia proposta.

Ma se il commissario regio crede giusta la mia proposta, tale non è l'opinione dell'onorevole relatore, che mi duole non sia presente, desiderando di confutare le cose da lui dette.

Egli manifestava la sua opinione nella sua prima relazione sopra questa legge.

In tale relazione, rispondendosi a coloro che tacciano di ingiustizia il modo proposto dal Governo di non dedurre le spese d'irrigazione, si leggono le seguenti parole:

« Si osservava per fine che in realtà non esiste veruna ingiustizia nel processo di stima della rendita dei beni irrigati senza detrazione del canone d'acqua che servono, dacché il capitale, per far fronte al canone d'acqua, o si imputa nel prezzo dei fondi medesimi se dessi hanno acque proprie, o si detrae se l'irrigazione deve eseguirsi con acque altrui. »

Nella tornata d'ieri l'onorevole relatore svolgeva maggiormente questa sua argomentazione, dicendo: supponiamo due campi di cui l'uno abbia acqua propria, mentre il proprietario dell'altro debba comprarla per l'irrigazione. Il proprietario del secondo fondo lo ha certamente pagato di meno che il proprietario del primo, quantunque il reddito di entrambi sia eguale. Laonde, conchiudeva, della passività consistente nel fitto dell'acqua si tiene conto nel prezzo.

Niente di più facile di rispondere a questi argomenti. Il campo che è dotato di acqua propria, e per la quale non occorrono spese, devesi paragonare ad un campo più ferace e ad un campo meno ferace l'altro. Ora, secondo la stessa vostra legge, a due campi di eguale estensione, ma di ineguale feracità, imponete voi lo stesso tributo? Ove ciò fosse, sa-